

REGIONE PIEMONTE

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL CONSORZIO DI RICERCA SPERIMENTAZIONE E DIVULGAZIONE PER L'ORTOFRUTTICOLTURA PIEMONTESE PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E DIMOSTRAZIONE AGRICOLA IN FRUTTICOLTURA E ORTICOLTURA.

PREMESSO CHE:

- la Regione Piemonte promuove, in attuazione della legge regionale 12.10.1978, n. 63 art. 47, la ricerca applicata e la sperimentazione in agricoltura per risolvere i problemi agronomici, biologici ed economici che condizionano la produttività e il reddito degli agricoltori e la tutela ambientale;
- la Regione Piemonte, con legge regionale 25.1.1988 n. 6, art.10, e successive modifiche ed integrazioni può attuare collaborazioni anche poliennali ai fini di studio e ricerca;
- si è tenuto conto della domanda di innovazione che proviene dal settore agricolo regionale;

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

la Regione Piemonte (omissis), rappresentata ai sensi degli articoli 17 e 18 della L.R. 23/08 dalla Responsabile del Settore \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e domiciliata, ai fini del presente atto, in C.so Stati Uniti 21, 10128 TORINO  
E

il Consorzio di ricerca sperimentazione e divulgazione per l'Ortofrutticoltura piemontese in appresso denominato Istituzione tecnico-scientifica (P. I.V.A. \_\_\_\_\_) che per la firma della presente convenzione è rappresentata dal Presidente \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica ricoperta in via \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_ a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art.33 della L.R. 8/84 e s.m.e i.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 - OGGETTO.

L'Istituzione tecnico-scientifica, sulla base delle esigenze in merito espresse dal Settore Servizi di Sviluppo Agricolo, ha predisposto ed è disponibile ad attuare il programma di ricerca, sperimentazione e dimostrazione in frutticoltura e orticoltura a carattere applicativo, suddiviso per progetti ed importi come dettagliato nell'allegato "Elenco progetti". I singoli progetti sono allegati alla presente convenzione per farne parte integrante:

Il responsabile dell'Istituzione per il Programma è il \_\_\_\_\_;

- Finanziamento anno: \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ impegnato al capitolo \_\_\_\_\_ del bilancio regionale per l'anno \_\_\_\_\_.

Il programma è stato approvato dall'Amministrazione regionale con determinazione del Settore Servizi Sviluppo Agricolo n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

#### ART. 2 - MODALITA' E PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.

L'Istituzione tecnico-scientifica, ai fini dell'erogazione del contributo per i singoli progetti del programma, dovrà presentare al Settore Servizi Sviluppo Agricolo, entro la data di scadenza della presente convenzione, la richiesta di erogazione del saldo del contributo unitamente alla seguente documentazione firmata dal coordinatore e dal responsabile scientifico di ogni singolo progetto :

1. Relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati ottenuti;
2. a) per le ricerche che terminano nell'anno: Articolo divulgativo (stesura dei risultati della ricerca in forma semplice e sintetica al fine della divulgazione tra gli operatori agricoli secondo le modalità fornite dal Settore Servizi Sviluppo Agricolo);  
b) per le ricerche che non terminano nell'anno: Sintesi dei risultati annuali da inserire nel circuito Internet (secondo le modalità fornite dal Settore Servizi Sviluppo Agricolo).
3. Rendiconto contabile delle spese effettuate utilizzando la modulistica predisposta dal Settore Servizi di Sviluppo Agricolo.

Il rendiconto contabile deve essere approvato dall'organo deliberante del Soggetto capofila. La documentazione contabile giustificativa relativa a tali spese resta agli atti del Soggetto capofila per 5 anni ed è a disposizione per i successivi controlli.

Tutti i documenti suindicati dovranno essere presentati in forma cartacea e in versione informatica (su dischetto o per posta elettronica). Nella richiesta dovranno essere riportate le coordinate bancarie e il numero di conto corrente bancario su cui il Soggetto capofila richiede il versamento del finanziamento.

Dopo la stipula della convenzione il contributo potrà essere erogato nel seguente modo:

- primo acconto fino al 40% del contributo;
- secondo acconto fino al 30% del contributo;
- saldo finale.

Gli acconti sono erogati su presentazione di richiesta di erogazione e a fronte dell'effettivo svolgimento di una corrispondente parte dell'attività debitamente documentata con specifica relazione. Tale relazione deve essere trasmessa dopo la stipula della convenzione.

Il Settore Servizi Sviluppo Agricolo della Regione Piemonte provvederà alla emissione dell'atto di liquidazione entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione prevista nei punti precedenti.

Qualora la documentazione trasmessa non sia ritenuta sufficiente o coerente con i contenuti della proposta progettuale approvata, il Settore Servizi Sviluppo Agricolo può richiedere, per scritto, chiarimenti ed integrazioni al Soggetto capofila. In questo caso il

calcolo dei 90 giorni si arresta a partire dalla data di richiesta integrazioni e riparte dalla data di ricevimento delle stesse.

Trattandosi di progetto di ricerca, sperimentazione e dimostrazione legato a ben precisi cicli biologici, sono ammesse le spese connesse a tali cicli ed effettuate a partire dal\_\_\_\_\_.

#### ART.3 - PUBBLICITA' DEI RISULTATI DELLA RICERCA

I risultati delle ricerche e delle sperimentazioni che fanno parte del programma sono di proprietà della Regione Piemonte e verranno messi a disposizione tramite le pagine web del sito regionale o specifiche pubblicazioni.

L'Istituzione tecnico-scientifica, ad ultimazione delle ricerche e sperimentazioni o in fase intermedia della stesse qualora i dati ottenuti siano particolarmente significativi, è tenuta a presentare i risultati del programma nei modi e nelle forme concordate con la Regione Piemonte.

L'Istituzione tecnico-scientifica, ad avvenuta consegna della documentazione di cui all'art.2, potrà divulgare i risultati, citando la Regione Piemonte come Ente finanziatore.

#### ART.4 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata di 12 mesi a partire dalla data della sua stipula.

Tale scadenza può essere prorogata qualora, per comprovati motivi, l'attività non possa essere conclusa entro i termini sopra indicati.

La proroga potrà essere concessa, a seguito di richiesta scritta da parte dell'Istituzione tecnico-scientifica presentata al Settore Servizi Sviluppo Agricolo entro la scadenza suindicata.

#### ART.5 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E PENALITA':

Qualora, dopo lo scadere dei termini previsti dal precedente articolo 4, si verificano ritardi nell'esecuzione del progetto, e/o nella trasmissione della documentazione di cui al precedente articolo 2, ma sia assicurata la conclusione del progetto entro una nuova data che verrà fissata dal Settore Servizi Sviluppo Agricolo, potrà essere applicata a carico della Istituzione una penale pari al 5% degli importi pattuiti per il progetto di ricerca in oggetto.

Qualora, dopo la data di cui sopra, non venga concluso il progetto e/o non venga trasmessa la documentazione, la convenzione si intende risolta. In tale caso l'Amministrazione regionale non procede al pagamento e richiede la restituzione delle somme eventualmente date sotto forma di anticipo, maggiorate degli interessi legali.

Qualora il progetto venga svolto soltanto in parte, e comunque tale attività possa essere ritenuta significativa da parte del Settore Servizi Sviluppo Agricolo, ed inoltre le attività effettivamente prestate siano regolarmente documentate, la Regione Piemonte può riconoscere una parte delle spese commisurate alle prestazioni fornite.

Ogni variazione o revisione delle disposizioni della presente convenzione e del programma di attività allegato deve essere preventivamente concordata con

l'Amministrazione regionale, pena la decadenza dei benefici della presente Convenzione.

ART.6 – APPLICAZIONE DEL D.lgs 30 giugno 2003, n.196.

La Regione Piemonte e l'Istituzione tecnico-scientifica danno atto che verrà garantito il rispetto del D.lgs 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni.

ART.7 – FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia é competente il foro di Torino.

ART.8 - ONERI DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE:

Le eventuali spese di bollo e di registrazione della presente convenzione sono a carico della Regione Piemonte.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li .....

Il Rappresentante legale della  
Istituzione tecnico-scientifica  
Sig. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il Dirigente Responsabile del  
Settore Servizi Sviluppo Agricolo

\_\_\_\_\_